

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORCHIO, CIAFFI, TARABINI, SAVIO, VOLPONI, VAIRO,
CAMPAGNOLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, BRUNI, DUCE,
GALLI, BALESTRACCI, GELPI, PERANI, GEI, MAZZUCONI,
ROJCH, VITI, ZANIBONI**

Presentata il 28 aprile 1989

Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 per l'estensione alle province del concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In data 27 ottobre 1988 il Parlamento ha approvato la legge n. 458, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988: « Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio », che prevede l'autorizzazione a concedere ai comuni mutui per un importo complessivo di lire novecento miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 di-

cembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità.

Il provvedimento soddisfa le esigenze dei comuni che si sono trovati nella impossibilità di far fronte al pagamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato. Tuttavia non tiene in alcun conto le analoghe esigenze delle amministrazioni provinciali, che hanno tra le finalità di istituto la viabilità e l'edilizia scolastica per le scuole medie

superiori, settori nei quali le province hanno provveduto ad effettuare numerosi e consistenti interventi e realizzazioni che hanno richiesto l'adozione delle procedure di espropriazione per l'acquisizione delle necessarie aree, ed il più delle volte sono state condannate al pagamento di inden-

nità calcolate in base al principio del « giusto ristoro ».

Con il provvedimento in esame non si prevede una maggiore spesa a carico dello Stato rispetto a quanto già stabilito dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, che reca sufficienti disponibilità di impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, è sostituito dal seguente:

« 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni ed alle province mutui per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni e le province richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse e previa riserva alle province di una quota non superiore al venti per cento dell'ammontare dei mutui. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato ».